



COMUNE DI MONTEFALCO

REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10, art. 11 comma 1

Regolamento Regionale 26 luglio 2011 n. 847

APPROVATO CON D.C.C. N. 4 DEL 12/02/2024

A cura del Comune di Montefalco
con l'assistenza del dr. Andrea Kaczmarek

SOMMARIO

<i>Art. 1 – Oggetto e definizioni</i>	3
<i>Art. 2 - Procedimenti</i>	3
<i>Art. 3 - Attività di somministrazione interdette</i>	3
<i>Art. 4 - Accesso per i soggetti diversamente abili</i>	3
<i>Art. 5 – Servizi igienici</i>	4
<i>Art. 6 – Esposizione dei prezzi</i>	4
<i>Art. 7 – Locali con soli distributori automatici</i>	5
<i>Art. 8 – Insonorizzazione e superficie minima</i>	5
<i>Art. 9 – Situazioni particolari</i>	5
<i>Art. 10 – Conservazione dei requisiti qualitativi</i>	6
<i>Art. 11 – Attività esistenti - Subingresso</i>	6
<i>Art. 12 – Adeguamento in materia di bagni per disabili</i>	6
<i>Art. 13 – Sanzioni</i>	7
<i>Art. 14 – Monitoraggio</i>	7
<i>Art. 15 – Entrata in vigore</i>	7

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 64 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, dell'articolo 11 della legge regionale 13.06.2014, n. 10 e della Deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 847, disciplina l'insediamento e la modifica di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico di Montefalco che viene dichiarato zona soggetta a tutela.
2. Ai fini del presente regolamento di intendono:
 - a) Per pubblici esercizi, i pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - b) Per centro storico del capoluogo di Montefalco l'area come tale individuata nell'allegato A) di cui alla Delibera del Consiglio comunale n. 15 del 29.04.2016.
3. Il presente regolamento non si applica agli esercizi ubicati al di fuori del centro storico.

Art. 2 - Procedimenti

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 64 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 847, punto 7.1, l'apertura nel centro storico ed il trasferimento di sede verso o nell'ambito di esso degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione amministrativa.
2. Restano soggette a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 le attività di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
3. Ad ogni ipotesi di apertura o modifica degli esercizi di somministrazione diversa da quelle indicate al comma 1 si applicano i procedimenti indicati nella tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016.
4. Gli uffici comunali competenti dispongono quanto necessario per rendere operative le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 - Attività di somministrazione interdette

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono interdetti in tutto il centro storico ai sensi del punto 5, lettera c) della d.g.r. n. 847/2011:
 - a) L'apertura o il trasferimento da altra parte del comune o la trasformazione di attività esistenti in esercizi di somministrazione organizzati come self-service o fastfood di qualsiasi tipo e comunque si configurino;
 - b) L'apertura o il trasferimento da altra parte del comune o la trasformazione di attività esistenti in esercizi di somministrazione aventi un allestimento esterno, o comunque da esso visibile, di esercizi facenti capo a catene internazionali di ristorazione con prodotti standard o comunque del tutto estranei alla tradizione umbra o centroitaliana;
 - c) L'esposizione, vendita o somministrazione presso gli esercizi di somministrazione di prodotti che possano offendere, per il richiamo alla discriminazione, al razzismo, per offesa alle religioni o per il contenuto di volgarità o pornografia.

Art. 4 - Accesso per i soggetti diversamente abili

1. Gli esercizi del centro storico devono avere idonei accessi privi di barriere architettoniche ad almeno parte dei locali destinati alla somministrazione al pubblico, anche attraverso l'utilizzo di soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque chiaramente segnalata al pubblico verso l'esterno anche in lingua inglese.
2. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni di legge in materia.

Art. 5 – Servizi igienici

1. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico devono essere presenti servizi igienici per il pubblico.
2. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico devono essere presente almeno un servizio igienico per soggetti diversamente abili:
 - a) qualora i locali abbiano superficie di somministrazione superiore a cinquanta mq;
 - b) qualora i locali abbiano superficie di somministrazione che, sommata alla superficie esterna di suolo pubblico dato in concessione o privata comunque utilizzata, superi il valore di cinquanta mq.
3. I servizi igienici di cui al comma 2 possono essere realizzati in locali esterni in disponibilità, anche in forma consorziata o convenzionata con altri pubblici esercizi, comprese le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, a condizione che tali servizi igienici:
 - a) siano posti ad una distanza non superiore a cinquanta metri lineari dalla principale porta di ingresso del pubblico esercizio, ridotta a venti metri lineari nei tratti di Via Mameli e di Via Ringhiera Umbra aventi pendenza superiore al quindici per cento;
 - b) siano accessibili per i soggetti diversamente abili e raggiungibili con un percorso privo di scale o altri ostacoli per i mezzi di locomozione da loro utilizzati;
 - c) abbiano idonei accessi privi di barriere architettoniche;
 - d) siano indicati nel pubblico esercizio mediante cartello al pubblico anche in lingua inglese ben visibile e leggibile;
 - e) siano gratuiti e non sia previsto alcun altro onere aggiuntivo per i consumatori;
 - f) siano utilizzabili almeno nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
4. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 3 è oggetto di relazione tecnica corredata da planimetrie con evidenziazione dell'esatta localizzazione dei locali che si intendono utilizzare, la distanza dall'esercizio, il percorso, il titolo di disponibilità del locale da utilizzare e di copia della relativa convenzione.
5. Qualora per qualsiasi causa vengano meno le condizioni di cui al comma 3 le stesse sono ricostituite nel termine di dodici mesi decorso il quale il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dispone la sospensione dell'attività, con decorrenza dei termini di decadenza del titolo ai sensi dell'articolo 64 del d.lgs. 59/2010.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni statali per i locali che superano 250 mq di superficie utile, ricorrendone i presupposti.

Art. 6 – Esposizione dei prezzi

1. Ai sensi del punto 5.1 lettera g) della d.g.r. n. 847/2011 in tutti gli esercizi di somministrazione presenti nel centro storico si prescrivono i seguenti requisiti qualitativi in materia di esposizione dei prezzi:
 - a) i menù e le tabelle o listini dei prezzi richieste ai sensi di legge debbono essere espressi anche in lingua inglese;
 - b) per le attività di ristorazione, di cui al punto 3.1 della d.g.r. n. 847/2011, l'esposizione della tabella dei prezzi, listino o menù deve essere presente all'esterno dei locali o comunque ben leggibile da esso;

- c) nel caso di menù con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio o coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso;
- d) qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione, senza necessità di richiesta, e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico;
- e) chi fa uso di dispositivi QR Code, o altro dispositivo elettronico, al tavolo per l'indicazione del menù con i prezzi deve comunque renderlo disponibile, a richiesta, anche in formato cartaceo.

Art. 7 – Locali con soli distributori automatici

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento nel centro storico, oltre a quanto disposto dall'articolo 3, sono interdetti:
 - a) L'apertura o il trasferimento da altra parte del comune o la trasformazione di attività in essa già esistenti in esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con soli distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - b) Il rilascio di autorizzazioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in locali di vendita al dettaglio effettuata mediante soli apparecchi automatici.

Art. 8 – Insonorizzazione e superficie minima

1. In tutto il centro storico dall'entrata in vigore del presente regolamento, nell'ipotesi di apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche se per trasferimento da altra sede o per trasformazione di attività esistenti o aggiunta della somministrazione alle medesime, i locali, debbono:
 - a) essere totalmente insonorizzati, qualora aventi una superficie di somministrazione superiore a ottanta mq.;
 - b) avere una superficie minima di somministrazione al pubblico di almeno cinquanta mq, esclusi magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
2. In tutto il centro storico dall'entrata in vigore del presente regolamento, le attività musicali serali e notturne a qualsiasi titolo effettuate all'esterno dei locali debbono cessare nel periodo estivo in orario, non superiore alle ore una del giorno successivo, stabilito dal Sindaco mediante ordinanza che determina altresì tale periodo.

Art. 9 – Situazioni particolari

1. In presenza di situazioni eccezionali o gravi e motivate esigenze particolari la Giunta comunale è espressamente autorizzata a disporre eventuali parziali deroghe a carattere temporaneo a quanto previsto dal presente regolamento per il tempo strettamente necessario.
2. Restano impregiudicati i poteri di ordinanza del Sindaco in materia di controllo sull'uso dei contenitori di vetro, i provvedimenti assunti ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" o i provvedimenti ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed ogni altro provvedimento delle autorità competenti, compresi quelli in materia di orari, contrasto dell'abuso di alcolici e della ludopatia, interventi in materia sanitaria.
3. In presenza di disservizi all'utenza causati da concomitanza di periodi di ferie o comunque di chiusura da parte degli operatori o per altra causa il Sindaco, con propria ordinanza sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente

rappresentative a livello nazionale, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi ai sensi dell'articolo 8 comma 5 della legge n. 287/1991. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

Art. 10 – Conservazione dei requisiti qualitativi

1. In conformità a quanto previsto al punto 7.2 della d.g.r. 847/2011 i requisiti e criteri qualitativi di cui al presente regolamento debbono essere conservati nello svolgimento dell'attività.
2. Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria constatato il venir meno di uno o più requisiti o criteri qualitativi per lo svolgimento dell'attività, assegna un congruo termine per il ripristino degli stessi, decorso inutilmente il quale adotta motivati provvedimenti di sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività fino a quando l'interessato provveda a conformare detta attività.
3. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 64, comma 8 del d.lgs. n. 59/2010.

Art. 11 – Attività esistenti - Subingresso

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, in conformità a quanto disposto al punto 7 della d.g.r. 847/2011 le attività già presenti nel centro storico alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno obbligo di adeguamento allo stesso, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 4 e 5 nei casi di ampliamento della superficie di somministrazione o di trasferimento di attività in ubicazione o unità immobiliare diversa dalla precedente.
2. Chi subentra in attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nel centro storico è tenuto a realizzare o conservare i requisiti e criteri qualitativi previsti dal presente regolamento, se ad essi era tenuto il suo dante causa.
3. Resta fermo il divieto di trasformazione di esercizi esistenti in una delle attività di cui agli articoli 3 o 7.

Art. 12 – Adeguamento in materia di bagni per disabili

1. Fatte salve le deroghe espressamente previste dalla DGR 26/07/2011 n. 847 o dalla normativa successivamente intervenuta, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nel centro storico si adeguano a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, qualora necessario, entro il termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che l'operatore economico abbia adempiuto all'obbligo di adeguamento il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dà inizio al procedimento di sospensione dell'attività, con decorrenza dei termini di decadenza del titolo ai sensi dell'articolo 64 del d.lgs. 59/2010.
3. In presenza di oggettiva impossibilità o eccessiva onerosità di opere di adeguamento, attestata da tecnico qualificato, unita a prova di effettivo e reiterato tentativo infruttuoso di realizzazione di servizi igienici per soggetti disabili in forma consorziata o convenzionata ai sensi dell'articolo 5 comma 3 la Giunta comunale, acquisito il parere degli uffici comunali competenti, può esonerare dall'adeguamento. In tal caso eventuali ampliamenti della superficie dei locali debbono essere destinati alla realizzazione dei servizi igienici per disabili.

Art. 13 – Sanzioni

1. La violazione delle norme del presente regolamento, non già sanzionata ai sensi di legge o di altri regolamenti comunali, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, con il pagamento di una somma da € 80 ad € 480 (pagamento in misura ridotta € 160) con la procedura di cui alla legge n. 689/1991.
2. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, in caso di reiterate e gravi violazioni di quanto previsto nelle ordinanze sindacali di contenimento del rumore nei periodi estivi gli Uffici comunali competenti possono disporre la sospensione della eventuale concessione di suolo pubblico fino a novanta giorni successivi all'ultima violazione commessa, in proporzione al numero e gravità delle violazioni.

Art. 14 – Monitoraggio

1. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio circa gli esiti dell'applicazione del presente regolamento per le determinazioni di competenza, previa acquisizione del parere consultivo delle Associazioni locali di categoria degli operatori e dei consumatori.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
2. Con l'entrata in vigore del Regolamento devono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso.